

COMUNICATO STAMPA

Imposta sulle transazioni finanziarie Istituiti i codici tributo per il versamento

L'imposta sulle transazioni finanziarie entra in F24. Con la risoluzione n.62/E diffusa oggi, le Entrate istituiscono i codici tributo per pagare in tempo utile il tributo. I contribuenti dovranno pagare l'imposta utilizzando il modello F24. Il documento di prassi di oggi istituisce tre codici per consentire il pagamento del tributo, più altri sei per il versamento delle eventuali sanzioni e interessi a seguito di ravvedimento operoso. In particolare, i tre principali codici tributo sono:

- "4058", denominato "Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi";
- "4059", denominato "Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity";
- "4060", denominato "Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi".

La compilazione dell'F24 - I nuovi codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", con indicazione nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." e nel campo "anno di riferimento" del mese e dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento.

Entro il 16 ottobre via libera al pagamento cumulativo - Per motivi di semplificazione, si precisa che in occasione della prima scadenza del versamento (16 ottobre 2013), il pagamento delle imposte dovute per il mese di settembre e per i mesi precedenti potrà essere effettuato in forma cumulativa, mantenendo comunque la distinzione per contribuente e per tipologia di imposta. In questo caso, nel modello F24 andrà indicato come periodo di riferimento unicamente il mese di settembre 2013. In particolare, nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" dovrà essere indicato, rispettivamente, "0009" e "2013".

Indicazione del rappresentante fiscale - Con la stessa risoluzione, per consentire la corretta indicazione nel modello F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, si istituisce il nuovo "codice identificativo" 72, denominato "rappresentante fiscale".

La risoluzione è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, all'interno della sezione "Normativa e prassi".

Roma, 4 ottobre 2013